

Abruzzo

L.R. 23-9-1998 n. 89

Disposizioni in forma coordinata materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione.

Publicata nel B.U. Abruzzo 16 ottobre 1998, n. 25.

## Epigrafe

**Art. 1** - Finalità della legge.

**Art. 2** - Opere di urbanizzazione ed assimilate.

**Art. 3** - Opere non soggette a contributo concessorio.

**Art. 4** - Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

**Art. 5** - Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione.

**Art. 6** - Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento.

**Art. 7** - Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione.

**Art. 8** - Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione.

**Art. 9** - Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione.

**Art. 10** - Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile.

**Art. 11** - Applicazione delle tabelle parametriche.

**Art. 12** - Agevolazioni.

**Art. 13** - Norme transitorie.

**Art. 14** - Abrogazione di norme precedenti.

**Art. 15** - Urgenza.

**Allegato A**

**Allegato B**

**Allegato C**

**Allegato D**

**Allegato E**

[Allegato F](#)

[Allegato G](#)

[Allegato H](#)

[Allegato I](#)

[Allegato L](#)

---

L.R. 23 settembre 1998, n. 89 <sup>(1)</sup>.

**Disposizioni in forma coordinata materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla [L.R. n. 13 del 1998](#) concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della [legge n. 10 del 1977](#) e dell'[art. 7 della legge n. 537 del 1993](#) per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 16 ottobre 1998, n. 25.

---

### **Art. 1**

*Finalità della legge.*

La Regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dall'[art. 3 della legge n. 10 del 1977](#) e dell'[art. 7 della legge n. 537 del 1993](#), determina il contributo di concessione edilizia costituito da:

- a) una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, così come definito dai successivi articoli;
- b) una quota relativa al costo di costruzione di cui ai successivi articoli.

---

*(giurisprudenza)*

### **Art. 2**

*Opere di urbanizzazione ed assimilate.*

Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

## a) primaria:

- strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili;
- spazi di sosta, di parcheggio e piazze;
- rete fognante e impianti di depurazione;
- rete idrica;
- reti di trasporto energetico, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e relative sottostazioni e centraline;
- reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse;
- spazi di verde residuali di arredo e di rispetto;
- spazi di verde attrezzato;
- barriere di protezione dal rumore;
- spazi per la raccolta dei rifiuti;

## b) secondaria:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali e altri uffici di quartiere;
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, per il gioco e lo sport di quartiere;
- centri sociali civici;
- attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere;
- parcheggi pubblici;

## c) generale:

- spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).

Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'[art. 27 della legge n. 865 del 1971](#).

La realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico

interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lett. a) del primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano di conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui all'art. 2, comma 60, p.to 7, lett. f) della [legge n. 662 del 1996](#) e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al p.to 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata [legge n. 662 del 1996](#), con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui al p.to 8, lett. a) della medesima [legge n. 662 del 1996](#), per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 94 del 1982](#), previa acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi della [legge n. 1089 del 1939](#), n. 1497 del 1939, n. 394 del 1991, n. 64 del 1974 e R.D.L. n. 3267 del 1923.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della [legge n. 1766 del 1927](#) e della [L.R. n. 25 del 1998](#) e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui al terzo comma resta comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata [L.R. n. 25 del 1988](#) nel testo in vigore.

---

(giurisprudenza)

### **Art. 3**

#### *Opere non soggette a contributo concessorio.*

Per la presente legge il contributo concessorio non è dovuto nei seguenti casi:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole giusti [artt. 70, 71 e 72 della L.R. n. 18 del 1993](#) e successive modifiche ed integrazioni, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'[art. 12 della legge n. 153 del 1975](#);

L'esenzione cessa se il bene viene alienato entro i 10 anni successivi alla relativa concessione edilizia a favore di soggetti non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente i quali, conseguentemente, dovranno corrispondere a favore del Comune gli oneri concessori di cui alla presente legge, così come per le nuove costruzioni;

Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi dell'[art. 70, comma IX, della L.R. n. 18 del 1983](#) e successive modifiche ed integrazioni, fin tanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie utile complessiva o del volume definito dai singoli

regolamenti comunali o così come da successivo art. 10 presente legge, di edifici unifamiliari fino a 110 mq utili netti lordi dell'incremento previsto del 20% e del 10 per cento nei casi di cui all'*art. 30, lettera e), della L.R. n. 18 del 1993* nel testo in vigore <sup>(2)</sup>;

c) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, così come previsto dagli strumenti urbanistici e regolamenti comunali, di edifici unifamiliari fino alla concorrenza di 95 mq di superficie utile netta, al lordo dell'incremento eventualmente previsto dallo strumento urbanistico comunale, realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12, terzo comma, primo capoverso;

d) per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti non ricompresi nei casi di cui alle precedenti lett. b) e c), si applica una percentuale sul costo di costruzione determinato da computo metrico estimativo, nei termini e nei limiti di cui al quinto e sesto comma del successivo art. 8) per le parti eccedenti la superficie utile preesistente;

e) manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento statico e/o igienico edilizio e di interventi che non comportino cambio di destinazione d'uso con opere. A tal fine i Comuni in sede di recepimento della presente legge o in concomitanza dell'adeguamento della stessa alle intervenute variazioni ISTAT, ove lo ritengano necessario, potranno articolare i rispettivi ambiti territoriali individuando quelli soggetti a contributo concessorio e quelli esentati, assumendo a riferimento le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

f) per le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni ovvero il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche;

g) per revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, in conformità della lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'*art. 2 della legge n. 662 del 1996* così come sostituito dall'*art. 10 della L. n. 30 del 1997*;

h) per le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

i) recinzioni, mura di cinta e cancellate;

j) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione degli strumenti urbanistici;

k) per varianti a concessioni edilizie ed autorizzazioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non determinino un maggiore o minore contributo concessorio, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

l) per le opere previste dal 1° comma dell'*art. 9 della L. n. 122 del 1989* così come modificato ed integrato dall'*art. 17 comma 90 della legge n. 127 del 1997* nei

limiti delle quantità ivi indicate con vincolo pertinenziale;

m) per le opere da realizzare in attuazione di norme e provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

n) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

o) l'occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto;

p) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere che restano disciplinati con specifica legge di Settore;

q) frazionamenti di unità immobiliari con destinazione d'uso senza cambio di destinazione d'uso.

---

(2) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 8 agosto 2003, n. 23.

---

#### **Art. 4**

##### *Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione.*

Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, tutti i Comuni devono applicare le tabelle parametriche e le schede allegate alla presente legge.

A tal fine, ai costi medi regionali di urbanizzazione di cui alle tabelle A1, A2, A3, A4 si applicano i coefficienti stabiliti dalla Tabella B, determinati per classi di Comuni secondo l'elenco allegato alla presente legge.

I Comuni, con deliberazione assunta in applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi generali delle norme statali, aggiornano ogni 5 (cinque) anni gli oneri di urbanizzazione di cui all'[art. 5 della L. n. 10 del 1977](#).

L'aggiornamento deve avvenire in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere d'urbanizzazione primaria, secondaria e generale, sulla base dei valori già determinati ai sensi del 1° comma del presente articolo, tenuto conto che in fase di prima attuazione, i valori di cui alle richiamate tabelle risultano aggiornati in funzione del coefficiente incrementativo determinato sulla scorta degli indici riferiti all'incidenza dei costi dei fabbricati accertati nel periodo trascorso dall'entrata in vigore della [L.R. n. 10 del 1985](#), al 30 aprile 1997, ultimo dato ufficiale ISTAT di valenza territoriale.

---

**Art. 5***Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione.*

Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, al fine di rapportare le L./mc. definite nella Tabella A1) alle specifiche caratteristiche dell'intervento, i costi medi regionali di cui alla Tabella A1) si moltiplicano per "i fattori di conversione" di cui alla Tabella A2).

Per gli insediamenti industriali ed artigianali i costi per l'urbanizzazione primaria, secondaria e generale nonché per le altre opere di cui al 2° comma del precedente art. 2 sono desunti dalla tabella A3) ed espressi in L./mq. di superficie utile. Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'*art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, il costo è fissato dal Consiglio Comunale entro il limite minimo di L. 11.000 e quello massimo di L. 26.000 per addetto-equivalente, calcolato applicando la Tabella A4) per gli insediamenti previsti all'esterno di ASI o NIS.

Per garantire l'esecuzione delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi, di cui siano alterate le precedenti caratteristiche, o comunque previste nei progetti autorizzati, il Consiglio Comunale, in sede di recepimento della presente legge, può determinare le misure delle garanzie fidejussorie, necessarie alla verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere medesime e relativa rispondenza ai tipi progettuali, in misura non inferiore al 10% del costo degli interventi stessi; a tal fine farà fede specifico computo metrico estimativo all'uopo redatto da tecnici abilitati e previa applicazione dei vigenti prezzari regionali.

---

---

**Art. 6***Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento.*

I Comuni ricavano, per ognuna delle zone di intervento e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali, ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, e per quelli produttivi, desumendolo dalla Tabella B).

I Comuni dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono ulteriormente articolare il coefficiente, nei limiti del 50% in meno e del 30% in più, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche delle singole zone di intervento; i Comuni non dotati di strumenti urbanistici, ai soli fini di applicazione della Tabella B), equiparano alla zona A, del *D.M. 2 aprile 1968*, il territorio compreso entro il perimetro dei centri abitati ed alla zona agricola e il restante territorio.

---

---

**Art. 7***Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione.*

Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le definizioni di interventi di cui all'*art. 30 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18* del testo in vigore.

Agli stessi fini, per nuove costruzioni si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su aree libere, sia le nuove accessioni e sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di interventi su edifici esistenti ancorché si tratti di demolizione e ricostruzione, con aumento di superficie utile superiore al 10%.

Nei casi di cui al comma precedente gli oneri andranno corrisposti in riferimento al Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 se trattasi di ristrutturazione sull'intero immobile, in base al computo metrico estimativo per interventi parziali con riferimento a prezzi regionali.

Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari delle quali alcune hanno destinazione residenziale ed altre destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

Quando nell'ambito di un insediamento industriale siano realizzabili costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenza di servizio all'attività industriale, si applicano i costi base previsti nelle Tabelle A1) e A2) ed i coefficienti della Tabella B), differenziati secondo le destinazioni d'uso.

---

**Art. 8***Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione.*

Per la determinazione della quota relativa al costo di costruzione per l'edilizia residenziale si applica la Tabella C).

Per gli insediamenti commerciali, turistici e direzionali, e per gli interventi di cui all'ultimo comma del successivo art. 10, si applica, da parte dei Comuni, una percentuale del costo di costruzione, determinato in base a computi metrici estimativi redatti in base al vigente prezzo regionale e, comunque, nei limiti del costo di costruzione di cui al 5° comma del presente articolo, pari al:

- 4% nei Comuni della 1° classe;
- 6% nei Comuni della 2° classe;



- 10%) nei Comuni della 3° classe.

Per gli insediamenti residenziali, commerciali, turistici e direzionali e quelli di cui all'ultimo comma di cui al successivo art. 10, in zone riconosciute sismiche dalle leggi vigenti, il costo di costruzione determinato in applicazione dei commi precedenti, è ulteriormente decrementato nella misura del:

- 20% in zone con grado di sismicità S=12;
- del 15% in zone con grado di sismicità S=9;
- del 10% in zone con grado di sismicità S=6.

Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'*art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54* e relative costruzioni di servizio.

Il costo di costruzione di cui all'*art. 3 della legge n. 10 del 1977*, nel testo in vigore, così come sostituito al 2° comma dell'*art. 7 della L. 24 dicembre 1993, n. 537* per i nuovi edifici è determinato nella misura di L. 270.000, in relazione al 30% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, così come definito dalla Giunta regionale giusta deliberazione n. 5327 del 6 novembre 1995, a norma della lettera g) del 1° comma dell'*art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457*, in L. 920.000 per metro quadrato di superficie.

Il contributo di concessione, se dovuto, è determinato in relazione al costo documentato di costruzione, giusti artt. 6, ultimo comma, e 10, 2° comma, della *L. n. 10 del 1977*, così come asseverato dal progettista per quantità e rispondenza al vigente prezzario regionale e, comunque, nel limite massimo di cui al comma precedente.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al 1° comma dell'*art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto previsto dal comma terzo dell'*art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, come modificato dall'*art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

---

## **Art. 9**

### *Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione.*

Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal Comune.

Per le opere di urbanizzazione primaria, il concessionario corrisponde il relativo contributo, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del Comune in merito all'eventuale realizzazione diretta delle opere stesse e/o in non più di quattro rate

semestrali, di cui la prima all'atto del rilascio della concessione.

Il concessionario che realizza parte delle opere di urbanizzazione è tenuto a corrispondere al Comune la quota di contributo relativa alle opere non eseguite, determinata in applicazione dei coefficienti indicati nella Tabella B) sulla base delle schede I e II e con le dilazioni di cui al precedente comma.

A tal fine, la quota parte di contributo non corrisposta si calcola applicando, delle schede I e II, i prezzi unitari di ciascuna delle urbanizzazioni da realizzare, nei limiti delle incidenze massime per ognuna di esse indicate.

Ove il concessionario si impegni ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, nell'atto di concessione devono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Non è ammessa compensazione tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello per il costo di costruzione.

Per le opere di urbanizzazione primaria e per quelle di smaltimento e trattamento di rifiuti di cui all'*art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10*, da realizzare all'interno delle aree e dei Nuclei per lo sviluppo industriale, il contributo di cui all'*art. 5 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10*, non è dovuto qualora le predette opere di urbanizzazione siano già realizzate, ovvero il Consorzio industriale si impegni alla loro realizzazione mediante convenzione con il Comune o i Comuni interessati, o mediante atto d'obbligo unilaterale al momento della convenzione.

Detto atto unilaterale, fermo l'obbligo per i Consorzi in base all'*art. 11, secondo comma, della citata legge n. 10 del 1977*, deve specificare dettagliatamente le opere da realizzare e la relativa copertura finanziaria.

Agli effetti dello scomputo del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, i Comuni dovranno tener conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da Enti diversi dai Comuni medesimi ovvero eseguite con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione; in questo ultimo caso lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso.

I Comuni, in concomitanza del recepimento della presente legge o in occasione degli aggiornamenti di cui al comma 3° dell'*art. 4* precedente, definiranno modalità e termini per la corresponsione degli oneri concessori, in termini tali da consentire il controllo dell'erogazione di quanto dovuto articolando la rateizzazione dei contributi entro i limiti temporali della validità della concessione edilizia, con esclusione di proroghe conseguenti a varianti o estensioni temporali della concessione edilizia medesima.

---

## **Art. 10**

*Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile.*

Per la definizione delle modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile da assumere a riferimento per l'applicazione degli oneri concessori, il Settore Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo provvederà a predisporre specifico regolamento, di concerto con l'A.N.C.I., entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In fase di prima applicazione della presente legge i Comuni sono tenuti ad applicare i seguenti criteri: ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli e delle tabelle allegate alla presente legge, la superficie dell'edificio, alla quale deve essere applicato il contributo per metro quadrato, va calcolata in conformità delle definizioni di cui agli artt. 2 e seguenti del D.M.LL.PP. 10 maggio 1977, ed il volume dell'edificio al quale deve essere applicato il contributo per metro cubo, va calcolato moltiplicando la superficie stessa per l'altezza relativa al piano.

Per la parte di edificio interrato, anche se parzialmente il volume destinato ad autorimesse singole o collettive, cantine, depositi, ripostigli ed altri locali accessori, viene valutato nella misura del 50% di quello effettivo.

Sono esclusi dal calcolo i volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti a servizio dell'edificio ed a consentire l'accesso ad essi, nonché i sottotetti non abitabili, i porticati liberi, gli androni di ingresso, i cornicioni, le balconate, le pensiline, gli elementi a carattere ornamentale e dei muri di cinta.

Per le costruzioni realizzate all'interno dei centri abitati da imprenditori agricoli a titolo principale come definiti in base all'*art. 4 della L.R. n. 12 del 1978*, così come modificata con *L.R. n. 37 del 1983* ed all'*art. 12 della legge n. 153 del 1975*, il volume destinato ad attività produttive agricole ed ai connessi servizi e valutato nella misura del 10% di quella effettiva.

Per le costruzioni realizzate in zona agricola, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 71 della L.R. n. 18 del 1983* in vigore, da soggetti non in possesso di requisiti di cui al comma precedente, la superficie del manufatto, alla quale deve essere applicato il contributo per mq., va calcolato al 60%.

---

## **Art. 11**

### *Applicazione delle tabelle parametriche.*

I Comuni sono tenuti a revisionare le tabelle parametriche in conformità della presente legge, con deliberazione consiliare da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa e successive modificazioni, trasmettendone copia alla Regione - Settore Urbanistica e Beni Ambientali - Servizio Amministrativo, in uno con la relativa deliberazione consiliare entro i successivi 30 giorni.

I Comuni, con la medesima deliberazione o con successivi atti, possono motivatamente proporre modifiche alla Tab. C) ed all'elenco delle classi comunali di appartenenza.

Su tali proposte modificative, la Regione, sentita l'A.N.C.I., previa istruttoria del

Settore competente, assume le proprie determinazioni entro i successivi 60 giorni dalla ricezione degli atti.

---

## **Art. 12** *Agevolazioni.*

Nei casi in cui non si proceda all'applicazione dell'*art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865* nel testo vigente, per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla *L. 18 aprile 1962, n. 167* o sulle aree individuate ai sensi dell'*art. 51 della citata legge n. 865 del 1971* e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone in favore dei soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5% del valore calcolato sulla base della Tabella B).

Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del D.M. LL.PP. 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, con SU maggiore di 110 mq. di superficie utile netta così come calcolata in applicazione del D.M. 10 maggio 1977, n. 801, né in favore di coloro che si convenzionino ai sensi degli *artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977, n. 10*.

Ai soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai primi cinque commi dell'*art. 9, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9* convertito, con modifiche, nella *L. 25 marzo 1982, n. 94*, il contributo di cui all'*art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10* è ridotto alla sola quota di cui al primo comma del presente articolo.

In particolare si dispone che:

- per gli interventi proposti da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti la prima casa, di superficie utile netta inferiore o uguale ai 95 mq., vengano corrisposti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed esentati dal contributo sul costo di costruzione previo convenzionamento di durata non inferiore a 7 anni;

- per gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi afferenti la prima casa con superficie utile maggiore o uguale di 95 mq. di SU ed inferiore o uguale a 110 mq. di SU, dovranno corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 5% ed il contributo sul costo di costruzione nella misura del 100%;

- per gli interventi proposti da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alla predetta normativa ed afferenti alloggi da vendere o affittare, di superficie utile netta inferiore a 110 mq. di SU, dovranno versare gli oneri di urbanizzazione per intero ed esentati dal contributo sul costo di costruzione, previo convenzionamento per 20 anni.

- per l'applicazione del presente articolato, in fase di prima applicazione della presente legge, si fa espresso riferimento alla *deliberazione del Consiglio regionale n. 199/37 del 22 aprile 1980* (B.U. n. 43 del 2 ottobre 1980): "Nuova convenzione

tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui agli *artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977* nei limiti di cui ai precedenti sottocommi:

- restano salve le istanze inoltrate, in attuazione di precedenti disposizioni regionali in materia, fino alla data del recepimento della presente legge da parte dei Comuni demandando alle singole Amministrazioni Comunali l'articolazione dei rapporti tra Superficie Non Residenziale (SNR) e Superficie Utile (SU) in funzione delle tipologie edilizie.

Il Settore Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Abruzzo, di concerto con l'A.N.C.I. provvederà a redigere, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici criteri attuativi a mezzo di regolamento, nonché una nuova convenzione tipo ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti.

---

### **Art. 13**

#### *Norme transitorie.*

La presente legge ha carattere integrativo e modificativo della *L.R. n. 13 del 1998*.

I termini di cui al precedente art. 11 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e l'efficacia della stessa è subordinata all'esecutività del formale recepimento da parte dei Comuni a mezzo di atto consiliare.

In caso di infruttuosa decorrenza dei termini di cui al precedente art. il i valori unitari modificati con la presente legge afferenti la rideterminazione del costo di costruzione e dei costi di urbanizzazione di cui alla tab. D1 e D3 si sostituiranno ope legis a quelli in vigore presso i singoli Comuni.

---

### **Art. 14**

#### *Abrogazione di norme precedenti.*

All'*art. 16 della L.R. n. 18 del 1983* così come sostituito dall'*art. 12 della L.R. n. 70 del 1995*:

- al primo comma, la lett. b) è abrogata;
- al secondo comma, la lett. c) è abrogata.

All'art. 54 della [L.R. n. 70 del 1995](#), il secondo comma è abrogato.

Le presenti norme sostituiscono quelle della [L.R. n. 8 del 1980](#) e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

---

---

### **Art. 15** *Urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione" .

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---

Allegato A

### **Criteria adottati per la classificazione dei Comuni**

Come già evidenziato in relazione, la classificazione dei Comuni, ai quali applicare il relativo coefficiente sugli oneri, è stata stilata secondo l'ordine di priorità di cui alla situazione demografica (popolazione residente), economica (reddito pro-capite per abitante) e geografica (altitudine media del Comune interessato e relativa appartenenza alle principali zone: montane, collinari e costiere). I predetti parametri sono stati elaborati in base ai dati ISTAT aggiornati all'anno dell'ultimo censimento (1991).

Il parametro relativo alla popolazione è stato così suddiviso per le tre classi: fino a 3000 abitanti per i Comuni appartenenti alla 1<sup>a</sup> classe, da 3001 a 10.000 per i Comuni appartenenti alla 2<sup>a</sup> classe ed oltre i 10.000 abitanti per i Comuni appartenenti alla 3<sup>a</sup> classe.

Per l'aspetto economico i Comuni sono stati inseriti nelle rispettive classi di appartenenza, tenuto conto del reddito medio pro-capite annuo così suddiviso:

1. fino a L. 15.000.000 (1<sup>a</sup> classe);

2. da L. 15.001.000 a L. 20.000.000 (2<sup>a</sup> classe);

3. oltre L. 20.000.000 (3<sup>a</sup> classe).

Il parametro relativo alla posizione geografica è stato elaborato suddividendo i Comuni nei seguenti termini:

I Comuni sono stati inseriti nella rispettive tre classi di appartenenza tenuto conto dell'altitudine sul livello del mare:

1. oltre 550 metri (1<sup>a</sup> classe);

2. da 351 a 550 metri (2<sup>a</sup> classe);

3. fino a 350 metri (3<sup>a</sup> classe).

Dalla prevalenza dei predetti parametri è scaturita una ripartizione dei Comuni, classificandoli conseguenzialmente alle prima, alla seconda o alla terza classe attraverso differenti coefficienti sugli oneri.

Allegato B

### Scheda I<sup>a</sup>

#### Determinazione dei costi di urbanizzazione I<sup>a</sup>

Costi specifici		Opere	Incidenza per HA	
l./mq.	l./mc. costruito		(costo milioni/ha)	
16.000		Strade residenziali	1100 mq	17,60
15.000		Spazi di sosta e parcheggio	750 mq	11,25
13.000		Verde attrezzato	750 mq	9,75
	46.000	Fognature	500 mc	23,00
	41.000	Rete idrica	200 mc	8,20
costo 365.000	punto luce	Rete illuminazione pubb.	10 p.l.	3,65
		Rete distribuzione energia elettrica e gas		8,90
			Totale costi	82,35
			N. abitanti/ettaro	280
			Lit./abitante	294.000
			Lit./mc. edificato (80/mc abit.)	3.675

Allegato C

**Scheda II<sup>a</sup>****Determinazione dei costi di urbanizzazione II<sup>a</sup>**

Opere	Costo l./mc.	mc./ab.	mq./ab.	Tassi medi residui per scolarità	Costi totali l./ab.
Asili nido	109.000	40		0,80	34.880
Scuola materna	109.000	30		1,70	55.590
Scuola elementare	100.000	30		6,0	180.000
Scuola media	109.000	40		3,0	130.800
Verde pubblico attrezzato	5.000 L./mq.		9 12 15		45.000
Attrezzature civiche	91.000 L./ab.	l per 10.000 ab.		1	91.000
				Totale costi	537.270
				Oneri per mc/edificato (80 mc/ab)	6.715

Allegato D

**Tabella A1****Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti residenziali, commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo <sup>(3)</sup>.**

Tipo di urbanizzazione		Costo in Lire/mc.
Primaria	Comprensiva delle urbanizzazioni generali pari al 10%	3.675
Secondaria	Comprensiva delle urbanizzazioni generali pari al 10%	6.715
Totale costo urbanizzazione primaria, secondaria e generale		10.390

(3) La quota parte dei costi di urbanizzazione secondaria è dovuta per insediamenti residenziali, direzionali e per gli insediamenti turistici solo per case albergo-residence.

Allegato E

**Tabella A2****Coefficienti correttivi per la determinazione di mc. equivalenti alle unità di misura di riferimento e per gli insediamenti sotto riportati**



Tipo di insediamento	Coefficienti	Unità di misura equivalente ad un metro cubo
Turistico alberghieri		
Campings	0,25	mq di area
Attr. Balneari	0,25	mq di spiaggia concessa
Alberghi	1	mc di costruzione
Case Albergo	2	mc di costruzione
Residences	2	mc di costruzione
Ristoranti, bar, dancing	0,8	mc di costruzione
Commerciali		
Magazzini e depositi	0,3	mc di costruzione
Mercati ingrosso	0,5	mc di costruzione
Supermarket e grandi magazzini	1,5	mc di costruzione
Mercati minuto	1,0	mc di costruzione
Direzionali, Servizio, spettacolo		
Centri direzionali	1	mc di costruzione
Uffici e Sedi di Enti	1	mc di costruzione
Autorimesse e autostazioni	0,8	mc di costruzione
Teatri, Sale convegni	0,1	mc di costruzione
Impianti sportivi ad uso pubblico coperti	0,1	mc di costruzione
Impianti sportivi ad uso pubblico scoperti	0,1	mq di superficie attrezz.

---

Allegato F

### Tabella A3

#### Costi medi regionali di urbanizzazione per insediamenti industriali e artigianali in Lire a mq. di superficie utile

Tipo di urbanizzazione		costo in lire / mc.
Urbanizzazione primaria	(S1)	4.500
Urbanizzazione secondaria	(S2)	2.700
Urbanizzazione generale	(S1+S2) x 50%	3.600
Urbanizzazione totale		10.800

---

Allegato G

### Tabella A4

#### Popolazione equivalente per addetto per classi e sottoclassi di attività economica.

Classi, sottoclassi di attività economica	Popolazione equivalente per addetto
Estrazioni carboni fossili e torba	10
Estrazione comb. Liquidi e gas	35
Estrazione minerali metalliferi	40
Estrazione altri minerali	40
Ind. Alimentare e affini (Totale)	2.05
Ind. Molitoria e pastificazione	1.5

Industria dolciaria	2.5
Industria conservativa	17
Industria casearia	37
Industria olearia	98
Ind. Alimentari varie (zuccherifici)	2.5
Ind. Bevande alcoliche	2.5
Ind. Bevande analcoliche	2.5
Industria del freddo	17
Industria del tabacco	10
Industrie tessili	5
Industria della lana	5
Industria fibre dure e tess Varie	0.8
Industrie vestiario e abbigliamento	0.8
Industria calzature	0.6
Industria pelli e cuoio	2
Industria mobilio e arredamento	1
Industria del legno	2
Industrie metallurgiche	40
Macchine non elettriche e carp.	2
Apparecchi elett. e telec.	1
Macchine di precis., oref.	1
Officine meccaniche	1
Costruzioni mezzi di trasporto	1
Lavorazione miner. Non metalliferi	37
Industrie chimiche	42
Derivati petrolio e carbone	40
Industria gomma	37
Prod. Cell. Tess. E fibre art.	40
Industria carta e cartotecnica	74
Ind. Polig. Ed Editor	1
Ind. Foto-cinematografiche	10
Oggetti in materie plastiche	1
Ind. Manif. Varie	0.4
Produzione e distribuzione gas	72
Altre attività economiche non contemplate	1

Allegato H

### Tabella B <sup>(4)</sup>.

#### Coefficienti di applicazione per classi di Comuni per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione <sup>(5)</sup>.

R = Residenziale

P = Produttiva

C = Commerciale, Direzionale, Spettacolo

T = Turistico - Alberghiere

Zone di intervento	Dest. d'uso		Classi di Comuni e coefficienti		
			I	II	III
Centro storico	R	a) Per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all' <i>art. 9, lettere b, c, d, e, legge n. 10 del 1977</i> , senza variazione della destinazione d'uso:	0,45	0,75	1,00
	R	Per gli stessi interventi, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero inferiore a 10.000 abitanti se appartenenti alle Comunità Montane:	0,20	0,30	0,35
	R	b) Per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui	0,70	0,95	1,20

		all'art. 9, lettere b, c, d, e, legge n.10 del 1977, con variazione della destinazione d'uso:			
	R	c) cambio di destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Completamento	R	Per gli interventi di completamento, ristrutturazione o nuove costruzioni a) $I_f < 1,5$ mc/mq	0,90	0,95	1,00
	R	b) $I_f > 1,5$ mc/mq	0,80	0,85	0,90
	R	c) cambio di destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,20	0,35
Espansione	R	Per gli interventi edilizi con a) $I_f < 1,5$ mc/mq	1,00	1,05	1,10
	R	b) $I_f > 1,5$ mc/mq	0,90	0,95	1,00
	R	c) $I_f > 3$ mc/mq	0,80	0,95	1,00
	R	d) cambio di destinazione s'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Artigianale misto	P	a) per gli interventi residenziali nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico	0,50	0,65	0,70
	P	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Industriale misto	P	a) per gli interventi residenziali nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico	0,70	0,85	1,00
	P	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Agricola	P	a) per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 9, legge 866 del 1972	0,90	1,00	1,10
	P	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Artigianale	P	Per gli interventi artigianali di completamento in attuazione dell'art. 27, legge 866 del 1972	0,60	0,65	0,70
	-	a) in diritto di superficie	0,30	0,35	0,40
	R	b) in proprietà	0,40	0,45	0,50
	R	c) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Industriale	R	Per gli interventi industriali di completamento con a) $D_f < 40$ add/ha	0,90	0,90	0,90
	R	b) $D_f > 40$ add/ha	0,80	0,80	0,80
	R	c) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Centro Storico e Completamento	C	a) per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 9, lett. f, legge 10 del 1977	0,90	1,00	1,10
	C	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Espansione ed altre zone	C	a) per gli interventi esclusi dagli esoneri di cui all'art. 9, lett. f, legge 10 del 1977	0,80	0,85	0,90
	C	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
P.E.E.P - P.A.P.	C	a) in attuazione della legge 866 del 1972	0,50	0,55	0,60
	C	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Centro Storico e completamento	T	a) per gli insediamenti di cui alla Tab. 2	0,60	0,75	0,90
	T	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Espansione ed altre zone	T	a) per gli insediamenti di cui alla Tab. 2	0,50	0,65	0,80
	T	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35
Tutte le altre zone	T	a) per gli insediamenti di cui alla Tab. 2	1,00	1,15	1,30
	T	b) cambio destinazione d'uso comportante realizzazione di opere	0,20	0,30	0,35

(4) Così sostituita dall'art. 1 della L.R. n. 10 del 1985.

(5) Per i casi non espressamente contemplati, il coefficiente da applicare per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, qualunque sia la classe del Comune, è pari a 1,00.

## Allegato I

## Tabella C

**Percentuale dei costi di costruzione per tipo di intervento e per classi di Comuni**

Parametri di definizione negli interventi		Classi di Comuni in base ai caratteri demografici, geografici ed economici - lett. a) e b) <i>art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10</i>					
		nc	es [1]	Nc	es	nc	es
		I		II		III	
A) Caratteristiche	senza maggiorazione	6	5	8	6	12	10
(maggiorazione percentuale	dallo 0% al 15%	7	6	10	8	13	11
rispetto ai costi previsti dal	dal 15% al 35%	8	7	10	8	14	12
D.M.)	dal 35% al 50%	10	8	12	10	15	13
B) Tipologie	- mono/bifamiliari	5	5	8	6	12	10
	- tri/quadrifamiliari a schiera fino a 3 piani	7	6	10	8	13	11
	- plurifamiliari fino a 4 piani utili	8	7	10	8	14	12
	- plurifamiliari oltre 4 piani utili	10	8	12	10	15	13
C) Destinazioni	zona A	5	5	12	10	13	11
	zona B	6	5	10	8	12	10
	zona C	8	6	8	5	10	8
	zona D ed altre	8	6	12	10	15	13

La percentuale del costo di costruzione, per la determinazione della quota che costituisce il contributo afferente alla concessione si determina con la relazione  $K\% = (A+B+C)/3$  dove A, B e C sono individuate nella presente tabella in base alla classe di Comune ed al tipo di intervento e salvo quanto disposto all'art. 8 della presente legge.

N.B. nc = nuova costruzione; es = esistente

[1] Es = interventi di ristrutturazione e/o ampliamento al di fuori dei casi di cui all'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10

## Allegato L

**Elenco dei comuni per classe coefficiente di applicazione <sup>(6)</sup>.**

**1<sup>a</sup> classe**

**coefficiente di applicazione 0,45**

\*Abbateggio

\*Acciano

\*Aielli

\*Alfedena

Altino

Ancarano

Anversa degli Abruzzi

Archi

Arielli

\*Arsita

\*Ateleta

\*Barete

\*Barisciano

\*Barrea

Basciano

\*Bisegna

Bisenti

\*Bolognano

Bomba

Borrello

\*Brittoli

Bugnara

\*Calascio

\*Cagnano Amiterno

Campo di Giove

\*Campotosto

Canistro

Canosa Sannita

\*Cansano

Canzano

\*Capestrano

\*Capitignano

Caporciano

Cappadocia

Cappelle sul Tavo

\*Caramanico Terme

\*Carapelle Calvisio

\*Carpineto della Nora

Carpineto Sinello

Carunchio

Casacanditella

Casalanguida

Casalincontrada

Castel Castagna

\*Castel del Monte

\*Castel di Ieri

Castellafiume

Castel Guidone

\*Castelli

\*Lecce dei Marsi

Lentella

\*Lettopalena

Liscia

Lucoli

\*Massa d'Albe

\*Molina Aterno

Montazzoli

\*Montebello di Bertona

Montebello sul Sangro

Monteferrante

Montelapiano

Montefino

\*Montenerodomo

Monteodorisio

Morino

Moscufo

Mozzagroga

Navelli

Nocciano

\*Ocre

\*Ofena

\*Opi

Oricola

Ortona dei Marsi

Ortucchio

\*Ovindoli

\*Pacentro

\*Palena

Palmoli

\*Palombaro

Pennadomo

\*Pennapiedimonte

Penna Sant'Andrea

Perano

Pereto

\*Pescasseroli

\*Pescocostanzo

\*Pescosansonesco

Pettorano sul Gizio

Picciano

\*Pietracamela

Pietraferrazzana

Pietranico

\*Pizzoferrato

\*Pizzoli

Poggio Fiorito

Pollutri

Poggio Picenze

Prata d'Ansidonia

\*Pretoro

Prezza

Quadri

Raiano

\*Castelvecchio Calvisio

\*Castelvecchio Subequo

\*Castiglione a Casauria

Castiglione Messer Marino

Castiglione Messer Raimondo

Castilenti

Catignano

Celenza sul Trigno

Cellino Attanasio

\*Cerchio

Cermignano

Civita d'Antino



\*Civitella Alfedena

\*Civitella Messer Raimondo

Civitaluparella

Civitaquana

\*Civitella Casanova

Cocullo

\*Collarmele

Colledara

Colledimacine

Colle di Mezzo

Collelongo

Collepietro

Controguerra

\*Cornifico

\*Cordino

\*Corsara

\*Crognaleto

Cugnoli

Dogliola

Elice

\*Fagnano Alto

Fallo

\*Fano Adriano

Fara Filiorum Petri

\*Fara San Martino

\*Farindola

Filetto

\*Fontecchio

Fossa

Fraine

Fresagrandinaria

Frisa

Furci

\*Gagliano Aterno

\*Gamberale

Gessopalena

\*Gioia dei Marsi

Giuliano Teatino

\*Goriano Sicoli

Guilmi

Introdacqua

\*Lama dei Peligni

\*Rapino

\*Rivisondoli

Rocca di Botte

Rocca di Cambio

\*Rocca di Mezzo

Roccamontepiano

\*Roccacasale

\*Roccamorice

\*Rocca Pia

\*Roccaraso

Rocca San Giovanni

\*Rocca Santa Maria

Roccascalegna

Roccaspinalveti

Roio del Sangro

Rosello

\*Salle

San Benedetto in Perillis

San Buono

San Demetrio

San Giovanni Lipioni

San Martino sulla Marrucina

San Pio delle Camere

San Valentino sulla Marrucina

\*San Valentino in Abruzzo Citeriore

San Vincenzo Valle Roveto

Santa Maria Imbaro

Sante Marie

\*Sant'Eufemia a Maiella

Sant'Eusanio del Sangro

Sant'Eusanio Forconese

\*Santo Stefano di Sessanio

\*Scanno

Schiavi d'Abruzzo

Scontrone

Scoppito

Scurcola Marsicana

\*Secinaro

\*Serramonacesca

\*Taranta Peligna

\*Tione degli Abruzzi

Torano

Tornareccio

Torrebruna

Torricella Peligna

\*Torricella Sicura

\*Tossicia

Treglio

Tufillo

Turrivalignani

Vacri

\*Valle Castellana

Vicoli

\*Villa Celiera

Villafonsina

Villalago

Villamagna

Villa Sant'Angelo

\*Villa Santa Lucia

Villa Santa Maria

\*Villavallelonga

\*Villetta Barrea

Vittorito

## **2<sup>a</sup> Classe**

**Coefficiene di applicazione: 0,75**

Alanno

Alba Adriatica

Balsorano

Bellante

Bucchianico

\*Bussi sul Tirino

\*Campoli

Capistrello

Carsoli

Casalbordino

Casoli

Castel di Sangro

Castelfrentano

Castellalto

Cepagatti

\*Civitella del Tronto

Civitella Roveto

Collecorvino

Colonnella

Corropoli

Crecchio

Cupello

Fossacesia

Gissi

\*Isola del Gran Sasso

\*Lettomanoppello

Loreto Aprutino

Luco dei Marsi

\*Magliano dei Marsi

\*Manoppello

Miglianico

\*Monte reale

\*Montorio al Vomano

Morro d'Oro

Mosciano Sant'Angelo

Nereto

Notaresco

Orsogna

Paglieta

\*Pescina

Pianella

\*Popoli

\*Pratola Peligna

Ripa Teatina

Rosciano

San Benedetto dei Marsi

San Giovanni Teatino

Sant'Egidio alla Vibrata

Sant'Omero

San Vito Chietino

Scafa

Scerni

Tagliacozzo

\*Tocco da Casauria

Tollo

Torino di Sangro

Tornimparte

Torre de' Passeri

Torrevicchia Teatina

Tortoreto

Trasacco

**3<sup>a</sup> classe****Coefficiente di applicazione: 1,00**

Atessa

Atri

\*Avezzano

\*Celano

Chieti

Città S. Angelo

Francavilla al Mare

Giulianova

\*Guardiagrele

Lanciano

\*L'Aquila

Martinsicuro

Montesilvano

Ortona

Penne

Pescara

Pineto

Roseto degli Abruzzi

San Salvo

Silvi

Spoltore

\*Sulmona

Teramo

Vasto

(6) Nel presente allegato diversi Comuni vengono individuati con asterisco, senza spiegazione alcuna. Si fa comunque presente che nel corrispondente allegato della [L.R. n. 13 del 1998](#), l'individuazione con asterisco è accompagnata dalla seguente precisazione: "I territori dei Comuni Abruzzesi, ricompresi nei Parchi Nazionali e/o Regionali, sono individuati con asterisco nell'elenco delle rispettive classi di appartenenza e afferiscono, limitatamente a dette porzioni territoriali, alla 1<sup>a</sup> classe".

---